



Per il Tribunale Federale inammissibile il ricorso della Vibonese contro il Messina

Descrizione

Di seguito il comunicato diramato dalla **Figc** in merito al ricorso presentato dalla **Vibonese** contro l'**ACR Messina** per la questione fideiussione, dichiarato inammissibile anche dal **Tribunale Federale Nazionale**. I calabresi puntavano alla riammissione in Lega Pro.



Il saluto tra i capitani di Vibonese e Messina prima del calcio d'inizio

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente Componenti; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra si è riunito il 28.7.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(20) – RICORSO DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI.

Con ricorso depositato in data 18.7.2017, proposto nei confronti della Società ACR Messina Srl, la Società US Vibonese ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'integrazione dell'organico mediante reintegra della Società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombeni richiesto per l'iscrizione al campionato di Lega Pro 2017/2018, previa declaratoria di esclusione del Club ACR Messina dal Campionato di Lega Pro 2016/2017. Parte ricorrente ricorre ex art. 30 del CGS CONI, lamentando la circostanza che la Società ACR Messina, a seguito del mancato deposito della



fi... a garantire l'iscrizione al campionato 2016/2017, non sia stata esclusa dal campionato 2016/2017. Essendo retrocessa sul campo, nella stagione 2016/2017 dopo la sconfitta nei play-out, parte ricorrente sostiene che, a seguito della richiesta di esclusione della Società sin dalla stagione 2016/2017, dovrebbe essere pienamente reintegrata nell'organico della Lega Pro, essendo stata la prima squadra esclusa dal campionato.



Il logo della Figc campeggia all'ingresso dei locali di via Campania

Contestualmente ha chiesto al Collegio di acquisire presso gli organi competenti di tutti i documenti relativi all'iscrizione al campionato 2016/2017 della Società ACR Messina e di quelli successivamente depositati per la regolarizzazione delle posizioni dei Club, con riferimento alla sostituzione delle fideiussioni, così come indicato nei motivi di ricorso. Nel corso dell'odierna udienza, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre non si è costituita la ACR Messina Srl. Il Collegio ritiene che il presente ricorso sia inammissibile. Parte ricorrente, infatti, si duole della mancata esclusione, da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Società ACR Messina dal campionato 2016/2017 per non aver presentato in tempo utile la fideiussione sostitutiva richiesta a seguito del fallimento della Società assicuratrice **Gable Insurance**. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2017-2018.



La formazione titolare della Vibonese (foto Denaro)

Il ricorso, invece, è stato presentato esclusivamente nei confronti della **Società ACR Messina Srl** e non, quale parte resistente necessaria, anche nei confronti della **Lega Italiana Calcio Professionistico**. Sotto altro profilo si evidenzia che, a parere del collegio, l'art. 30 del **Codice di Giustizia del CONI** prevede un rimedio, rimesso ad un atto di impulso di parte, volto alla tutela di



s... ente rilevanti dell'Ordinamento Federale (e non quindi, dei singoli soggetti
ri... rispetto al deferimento proposto dal Procuratore Federale. Tale potestà è
s... ine decadenziale di trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza del fatto o
d... che non sia già stato instaurato, né risulti pendente un procedimento avente ad
oggetto i medesimi fatti. Non a caso la stessa disposizione codicistica prevede che, decorso, il termine
sopra indicato unico soggetto legittimato a proporre azione per i medesimi fatti è il Procuratore
Federale mediante atto di deferimento.

Da tale principio deriva che il ricorso in questione è inammissibile qualora sui medesimi fatti il
Procuratore Federale abbia già proposto azione. Sul punto va evidenziato che per i medesimi fatti
(deposito tardivo della fideiussione a seguito di inefficacia di quella rilasciata dalla Società Gable
Insurance) è già stata proposta azione innanzi a questo Tribunale dal Procuratore Federale, definita
con comunicato ufficiale n. 86/TFN-SD del 15 maggio 2017, riformata dalla **Corte Federale d'Appello**,
giusto Comunicato Ufficiale n. 138/CFA del 7 giugno 2017. Non è possibile, pertanto, richiedere una
sanzione ulteriore rispetto a quella già definitivamente adottata dai competenti Organi di giustizia
sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso. Dispone
l'addebito della tassa non versata.

Categoria

1. Calcio
2. Lega Pro

Tag

1. Figc
2. Messina
3. Tribunale Federale
4. Vibonese

Data di creazione

28 Luglio 2017

Autore

redazione

default watermark